

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
" AMICI DI DON GIORGIO RONZONI - ONLUS"

PARTE PRIMA – GENERALITA'

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

E' costituita l'associazione denominata "Amici di don Giorgio Ronzoni - ONLUS" (di seguito nominata per brevità "Associazione") organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi degli artt. 36 ss. del codice civile nonché del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Padova, Via Porciglia 14, e può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, essa può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Art. 4

SCOPO

L'Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e promuovere la solidarietà per don Giorgio Ronzoni, nato a Salsomaggiore Terme il 13 gennaio 1961, prete della Diocesi di Padova, affetto da tetraplegia a seguito di incidente stradale e conseguentemente in situazione di bisogno e difficoltà per lo svantaggio fisico in cui si trova e la necessità di cure e assistenza.

Art. 5

ATTIVITA' SVOLTE

Lo scopo suindicato sarà realizzato nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con l'obiettivo di garantire a don Giorgio Ronzoni l'assistenza medica, infermieristica e fisioterapistica di livello primario per aumentare i margini di migliorabilità, di assicurargli la mobilità e di raggiungere il massimo possibile di autonomia, con ciò migliorando la sua qualità di vita e di relazione in modo da consentirgli di svolgere il Ministero Sacerdotale e la missione di apostolato nella società civile, realizzando la sua vocazione.

A tal fine l'Associazione si propone di raccogliere fondi ed aiuti di ogni genere, da destinare alle cure mediche, all'assistenza, all'acquisto di dispositivi e ausili medici e sanitari per don Giorgio Ronzoni, nonché per l'approvvigionamento di servizi e l'acquisto di beni necessari per la cura e l'assistenza alla persona di

quest'ultimo o utili per il suo benessere fisico e psichico.

L'Associazione si propone altresì di facilitare la cooperazione dal punto di vista assistenziale e medico tra tutti coloro che si prendono cura di don Giorgio Ronzoni, nonché di diffondere la conoscenza dei problemi dei pazienti affetti da tetraplegia sensibilizzando i professionisti della sanità, i cittadini e le istituzioni.

L'Associazione potrà perseguire lo scopo di solidarietà sociale anche attraverso la beneficenza e assistenza a pazienti affetti dalla medesima patologia di don Giorgio Ronzoni.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse dalle precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Le attività diverse da quelle istituzionali potranno essere svolte in via non prevalente e a condizione che siano funzionalmente connesse e strumentali alle attività istituzionali. In particolare l'Associazione può, nei limiti del proprio scopo non di lucro, compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni in Enti o società che siano utili al conseguimento dello scopo dell'Associazione. A tal fine l'Associazione potrà, attraverso i propri organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, uso o comodato, beni mobili o immobili.

In ogni caso l'Associazione non compirà attività connesse o accessorie i cui proventi in ciascun esercizio risultino superiori al 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 6

ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero enti pubblici o privati, partecipino alle relative attività, ne condividano gli scopi e si impegnino in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità, a realizzarli.

Tutti coloro che intendono divenire associati debbono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione avviene su domanda convalidata da parte di due associati garanti. Essa deve contenere altresì la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserva alcuna lo statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'ammissione è subordinata al gradimento del Consiglio Direttivo che ha il compito di esaminare le candidature e di accettare i candidati ritenuti idonei in conformità agli scopi dell'Associazione o respingere la domanda di adesione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo associato, nei successivi trenta giorni, deve versare al Tesoriere la quota annuale. Il Tesoriere rilascia all'associato la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purchè l'attività dell'associato non sia in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Art. 7

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dall'art. 9 del presente statuto.

Diritti dell'associato sono in particolare:

- partecipare alle assemblee dell'Associazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed essere eletti;
- approvare annualmente il bilancio;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Art. 8

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro;
- tenere, verso gli altri associati e i terzi, un comportamento improntato alla correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- versare la quota annuale di iscrizione stabilite dall'Assemblea.

Art. 9

DECADENZA DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Gli associati decadono dalla loro qualità per:

- decesso o estinzione (qualora si tratti di soggetti giuridici diversi da persone fisiche);
- recesso;
- esclusione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni (richiesta da inviarsi al domicilio dell'associato almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione), per: (i) morosità protrattasi per novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento della quota annuale di iscrizione; (ii) inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato nei confronti dell'Associazione; (iii) inosservanza delle delibere degli organi dell'Associazione, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno; (iv) condotta riprovevole all'interno o fuori dalla compagine organizzativa.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO

Art. 10 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario;
5. Il Tesoriere.

ART. 11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, essa è composta da tutti gli associati che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e siano iscritti nel "Libro degli associati".

Essa viene convocata almeno una volta all'anno per approvare entro il mese di aprile il bilancio dell'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze adeguatamente motivate lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro il mese di giugno.

Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea, con possibilità di delega scritta ad altro associato non componente del Consiglio Direttivo (fino ad un massimo di due deleghe).

L'Assemblea viene convocata nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo degli associati aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata dal Presidente, mediante avviso comunicato agli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, a mezzo fax o raccomandata a.r. o posta elettronica all'indirizzo e recapito comunicato dall'associato e riportato nel relativo Libro degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo dell'Assemblea, che potrà essere diverso dalla sede dell'Associazione, della data e dell'ora stabilita per la prima e, se necessario, per la seconda convocazione.

Il Presidente funge da moderatore dell'Assemblea e nel caso di impedimento può essere sostituito dal Vice-presidente o da un altro membro del Consiglio nominato dal Consiglio stesso o, in mancanza, dall'Assemblea. Delle delibere assembleari sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Le delibere assembleari saranno vincolanti anche per coloro che risultassero assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è costituita validamente quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati in prima convocazione, e qualsiasi

sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio;
- definisce gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

Art. 13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è costituita validamente quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati in prima convocazione e con la presenza della maggioranza assoluta degli associati in seconda convocazione. Essa delibera con la maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con la quota associativa.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le proposte di emendamenti allo statuto o di scioglimento dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo adeguatamente motivate.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la proposta a tutti gli associati e deve provvedere a convocare l'Assemblea entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Art. 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è l'organo deputato all'organizzazione dell'Associazione e, tra l'altro, determina la quota associativa. Esso è composto da non meno di tre e non più di undici membri, tra cui il Presidente, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e quindi dall'Assemblea, che ne fissa anche il relativo numero.

Essi debbono essere associati dell'Associazione, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo non possa per qualsiasi motivo

portare a termine il proprio mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione. Il componente, così nominato, scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il vice-Presidente, che svolgerà le funzioni di Presidente qualora questi sia impedito per qualunque causa a partecipare alle attività dell'Associazione. I Consiglieri svolgono la propria attività gratuitamente. Essi possono essere rimborsati delle spese che dovessero sostenere per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione esclusivamente nel caso in cui dette spese siano state preventivamente sottoposte e approvate dal Consiglio Direttivo e documentate a piè di lista.

Art. 15
TESORIERE

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri un Tesoriere, il quale cura la corretta gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, predisporre le bozze del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per la stesura definitiva, opera sulle disponibilità finanziarie dell'Associazione in relazione alle esigenze della gestione ordinaria e nei limiti assegnati dal Consiglio, anche avvalendosi di collaboratori e/o Consulenti.

Art. 16
SEGRETARIO

Il Presidente designa un Segretario che lo coadiuva. Ad esso competerà la tenuta del Libro degli associati, del Libro dei verbali delle assemblee e del Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17
DELIBERAZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I verbali delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su detti libri sociali e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riterrà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione dell'Associazione, eccettuati quelli che sono riservati all'Assemblea ordinaria. In particolare al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- redigere entro il mese di marzo di ciascun anno solare il bilancio, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio del Associazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con il supporto operativo del Tesoriere, nonché eseguire tutto quanto necessario al buon funzionamento

dell'Associazione in modo che i suoi scopi vengano correttamente e puntualmente raggiunti;

- sorvegliare il buon andamento amministrativo e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, osservando il principio della trasparenza totale proprio dell'ente stesso;
- curare l'osservanza dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell'Associazione;
- proporre l'importo delle quote di iscrizione iniziale e annuale;
- deliberare sulle domande di ammissione ad associato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, con l'indicazione degli argomenti da trattare e con il preavviso di almeno otto giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, anche telefonicamente, almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione. Deve inoltre essere convocato quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta al Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni saranno valide, senza formalità di convocazione, qualora sia presente l'intero Consiglio. Le stesse potranno tenersi anche in audio-video conferenza o solo in audioconferenza purchè siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei Consiglieri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Art. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle adunanze.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta al Vice-Presidente e a ciascun eventuale consigliere delegato, limitatamente ai poteri ad esso conferiti.

PARTE TERZA

ART. 19

PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCI

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- b) dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad aumentarlo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per il raggiungimento del suo scopo da:

- a) quote iniziali e annuali di iscrizione degli associati determinate dall'Assemblea e versate dagli associati;
- b) il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi;
- c) quote straordinarie ed elargizioni da parte degli associati o di persone fisiche o giuridiche o enti esterni all'Associazione;
- d) donazioni, eredità, legati, atti di liberalità;
- e) contributi, elargizioni, finanziamenti a fondo perduto, sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti Pubblici o privati;
- f) proventi di sottoscrizioni pubbliche o private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate direttamente o indirettamente;
- g) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- h) i redditi derivanti dal patrimonio;
- i) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) ogni altra entrata prevista dal D.Lgs. 460/1997.

Tutte le entrate, i redditi derivanti dal patrimonio di dotazione iniziale dell'Associazione, gli utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutti i versamenti effettuati dagli associati sono da considerarsi a fondo perduto, non restituibili, non essendo previsto alcun rimborso, né in sede di scioglimento dell'Associazione, né in caso di cessazione o morte o recesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto patrimoniale sui beni dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'esercizio sociale comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea per la sua approvazione. Il bilancio deve

essere redatto in modo da poter fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente. Il bilancio è corredato dalla nota illustrativa.

Art. 20

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause di scioglimento:

- deliberazione dell'assemblea straordinaria;
- raggiungimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo.

Al verificarsi di una causa di scioglimento dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria degli associati, la quale delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione della maggioranza dei tre quarti degli associati.

La liquidazione è affidata a uno o più liquidatori nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo, in particolare secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e ss).

L'assemblea che delibera lo scioglimento deve altresì prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' in ogni caso espressamente esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo tra gli associati superstiti.

Art. 21

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri e registri previsti dalla legge l'Associazione tiene il Libro dei promotori e i Libri dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea e il Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22

REGOLAMENTO INTERNO

Con regolamento interno approvato dal consiglio direttivo potranno essere emanate se necessario norme di esecuzione del presente statuto.

Art. 23

DENOMINAZIONE DI ONLUS

L'Associazione si impegna, in costanza del riconoscimento della qualifica tributaria, ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrative di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

Art. 24

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge in materia e in particolare le disposizioni del libro primo, titolo II del Codice Civile

e D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni in tema di “Organizzazione non lucrative di utilità sociale – ONLUS”